

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale

<u>15 - 03</u>

15 - 10

BACCOMANDATA

Settore Geotecnica, Geotermia Difesa Suolo Via De Gasperi, 28 NAPOLI

Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno Via Sabatini, 3 SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0254584 02/04/2012

litente : Contenzioso Civile e Penale

Pessonatacio : Geotecnica, geotermia, difesa del suplo

Classifica : 4.1 1



N. Pratica:_

CC-6509/2008

Oggetto:__

441

De Nicola Gerardo + altri c/Regione Campania

Trasmissione Sentenza n. 107/2011

C. Appello Napoli

In relazione al giudizio in oggetto, si trasmette la sentenza emarginata, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, salvo Vostra diversa valutazione, non si ravvisano motivi per proporre gravame, anche in ordine alle motivazioni in essa riportate e ai precedenti giurisprudenziali in materia.

Avv. Carbone/rc Tel. 081/796-3537

Fax 081/796-3766

pà pervennta!

PISTO 18 APR 2012

We WHEN

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo –

We 10 Hom / lan Ale 2404

80133 NAPOLI - Via Marina, 19/C - Palazzo Armieri - Tel. 081 7963769 - Fax 081 7963766 - e-mail: avvocatura civile@regione.campania.it

Cron. n. 311

Rep. n. 311

M. E. F. (11/10)

Est. dr. ASAROMENTO

DANN/

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO

dott. Maria Silvana FUSILLO

dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente

Giudice delegato
Giudice tecnico

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 10/09 R. G., avente ad oggetto: Risarcimento di danni, passata in decisione all'udienza collegiale del 16/05/010 e vertente

tra

De Nicola Gerardo (C.F. DNCGRD43R08F912J), Pagano Maria Luisa (C.F. PGNMLS46D64F9120), Fattiroso Carlo (C.F. FTTCRL46R26F912J), Fattiroso Pietro (C.F. FTTPTR80A27F912), De Nicola Vincenzo (C.F. DNCVNC76L07F912K), S.n.c. DI.MA di Discenza Mario e Mannai Antonio (P.I.: 02758110650) e S.a.s. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa (P.I.: 01787480654) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Leone e dell'avv. Ermanno De Nicola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Aniello Melorio, sito in Napoli, via P.Colletta, 23, per mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli, via

H



S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo; *&F: 800 M 990 639*

E

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino), in persona del Commissario Straordinario in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maurino, elettivamente domiciliata in Napoli, Galleria Vanvitelli, 2 (c/o Andromeda S.r.l.), giusta procura a margine della comparsa e provv autorizzativo;

RESISTENTI

Conclusioni

<u>Ricorrente</u>: previa declaratoria di responsabilità solidale dei resistenti, condannarsi gli stessi, in solido, al pagamento in favore del Pepe della somma di € 128.892,50 o della somma ritenuta congrua anche a mezzo ctu, oltre interessi e rivalutazione. Spese con attribuzione.

Consorzio: dichiararsi la carenza di giurisdizione del TRAP per essere al controversia devoluta al giudice ordinario; rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e perché infondata.

Regione: rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e perché infondata.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27/11/08 e rinotificato l'11/03/09, ex art. 176 RD 1775/1933, De Nicola Gerardo, Pagano Maria Luisa, Fattiroso Carlo, Fattiroso Pietro, De Nicola Vincenzo, S.n.c. DI.MA di Discenza Mario e Mannai Antonio e S.a.s. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e, con successivo atto di citazione del 27/02/09, rinotificato il 13/05/09, ex art. 176 RD 1775/1933, il

H

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, e hanno esposto che in occasione del violento nubifragio del 06/10/2006, le acque provenienti dall'Alveo Comune Nocerino hanno rotto l'argine destro e hanno allagato il fondo, coltivato a frutteto di De Nicola Gerardo, box-garage di De Nicola Gerardo, il boxgarage di Pagano Maria Luisa, il box-garage di Fattiroso Carlo, causando danni alla motocicletta e al ciclomotore di Fattiroso Pietro e al ciclomotore di De Nicola Vincenzo, il punto-vendita di carburante ESSO condotto in locazione e gestito dalla S.n.c. DI.MA di Discenza Mario e Mannai Antonio e il locale adibito a bar, posto all'interno dell'area di servizio, di proprietà della S.a.s. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa, tutti beni immobili e mobili siti in Nocera Inferiore, via S. Anna, che hanno riportato danni. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che la Regione Campania e il Consorzio, tenuti alla manutenzione dell'alveo, siano condannati al risarcimento dei danni, come quantificati dal ctp per ciascuna parte, oltre interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere tenuta alla manutenzione la Provincia, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il danno è stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni. Il Consorzio, costituitosi, ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo Tribunale per essere la controversia devoluta al giudice ordinario (Tribunale di Nocera Inferiore), la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione, e l'eccezionalità delle precipitazioni che hanno determinato l'allagamento.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe

Motivi della decisione

L'eccezione di carenza di competenza di questo TRAP, erroneamente denominata di giurisdizione, è infondata. Il TRAP è un organo specializzato della giurisdizione ordinaria e, pertanto, attiene alla competenza e non alla giurisdizione, come erroneamente dedotto dal Consorzio, la questione se di una determinata questione debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il TRAP (Cass. Ord. 8239 del 6/6/02). La domanda rientra nella competenza di questo Tribunale, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. lett. e), del r.d. n 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica (Cass. 6/2/07 n. 2566; Cass. SU 20.1.06 n. 1066; Cass. 11/01/01 n. 315; Cass. SU 507/1999; Cass. 8.3.2005 n. 5045; Cass 12.1.2001 n. 385; Cass SU 26.8.97, n. 8054). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. 28.5.97, n. 4725). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva od omessa manutenzione di un alveo o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (T.S.A.P. 6.3.96, n. 26; id. 21.5 87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (T.S.A.P. 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26). Ne consegue il

rigetto dell'eccezione di incompetenza di questo TRAP per essere competente il giudice ordinario, sollevata dal Consorzio.

Con sentenza del 17/06/2002, questo TRAP con ampia motivazione e sulla base di elementi raccolti in quel giudizio, avente a oggetto il risarcimento di danni cagionati nel 1996 dalla rottura dell'argine sinistro dell'alveo Comune Nocerino, concluse che quest'ultimo non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica artificiale (colatore), di competenza delle Regioni (D.P.R. 15.1.72 n. 11), ma affidato alla manutenzione, alla gestione e alla custodia del Consorzio di Bonifica, nel cui comprensorio esso si trova (nella specie, il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, attualmente denominato Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno), che è responsabile (in qualità di custode, ex art. 2051 cc e per incuria, ex art. 2043), quindi, dei danni derivanti dal difetto di manutenzione. La sentenza escluse, inoltre. la responsabilità della Regione, che non è proprietaria del canale e non ne cura direttamente la gestione, in quanto ha competenza solo in materia di corsi d'acqua naturali non integrati in una rete di bonifica, oltre che sui canali non ricadenti in un comprensorio di bonifica (art. 2, lett. e, del d.p.r. 15.1.72 n. 8, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia; art. 90, lett. e, del d.p.r. 24.7.77 n. 616; art. 10, lett. f, della legge 18.5.89 n. 183). Tale conclusione, trova riscontro in quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 69/96 del TSAP. Questa conferma che l'alveo "ricade per intero nel comprensorio di bonifica dell'agro Sarnese Nocerino, di cui costituisce il più importante colatore" ed aggiunge che esso non ha conseguito alcuna classificazione come opera idraulica, mentre risulta riportato in catasto alla voce "Acque esenti da estimo" in ditta Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche (informazioni fornite dal Genio Civile di Salerno con nota del 20. 5.91). Aggiunge, poi, che il corso del Solofrana, originandosi a monte del comune di Solfora, confluisce nel fiume Sarno e se ne diparte di nuovo,

dando origine più a valle, nei pressi di Nocera Inferiore, al Cavaiola e poi all'alveo Comune Nocerino, che a sua volta si immette nel fiume Sarno. La natura di "collettore artificiale delle acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana" dell'alveo Comune Nocerino è stata riconosciuta, inoltre, dalle consulenze svolte in altri giudizi. Altre decisioni, anteriori e successive, sia di questo TRAP che del TSAP, hanno, d'altronde, riconosciuto la natura di corso d'acqua naturale dell'alveo, con conseguente responsabilità, ex art. 2043 cc, della Regione. La sopravvenuta LR n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania ha espressamente previsto (art. 3) che i compiti e gli interventi dei Consorzi di Bonifica "sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite", utilizzando i finanziamenti regionali (art. 7). Tale norma attribuisce, in via esclusiva, alla Regione il potere di realizzare interventi e opere di manutenzione straordinaria e configura, pertanto, la correlativa responsabilità della stessa in ordine ai difetti di manutenzione, concorrente con quella del Consorzio che tali interventi realizza in qualità di concessionario, che gestisce le opere e ne cura la manutenzione. Pur essendo l'alveo Comune Nocerino un'opera di bonifica artificiale affidata alla gestione del Consorzio, e non un corso d'acqua naturale, deve essere affermata, pertanto, la responsabilità concorrente della Regione per non avere eseguito lavori di sistemazione degli argini dell'alveo, mediante affidamento in concessione al Consorzio, come previsto dalla suddetta normativa. Va dunque affermata la legittimazione passiva della Regione, che, a mezzo del Genio Civile di Salerno intervenne subito dopo l'evento e provvide all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'alveo, responsabilità concorrente con quella del Consorzio, in ordine ai danni causati dalla rottura dell'argine destro per cui è causa e dall'omessa manutenzione dell'alveo.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

E' provata, e non è contestata, la legittimazione attiva dei ricorrenti, provata dalla documentazione prodotta.



Dalle schede di rilevazione dei danni causati dall'evento del 6-7/10/07, e dalle attestazioni della Protezione Civile Comunale, che constatò i danni subiti dai ricorrenti, dal verbale di somma urgenza redatto dal Genio Civile di Salerno immediatamente dopo il nubifragio, che accertò la rottura di 40 m. di muro spondale destro dell'alveo Comune Nocerino "costituito da murature in blocchi di tufo di antica e fatiscente costruzione", dal verbale dei VV.FF, dalla ctu e dalle ct di parte con le allegate fotografie si evince che, a seguito delle forti precipitazioni, il 06 ottobre del 2007 le acque dell'alveo Comune Nocerino, in cui confluiscono numerosi scarichi industriali, tra cui quelli del polo conciario di Solofra, dopo avere rotto l'argine destro, invasero la via S. Anna e tutti i terreni, i garage e i piani inferiori degli immobili circostanti, danneggiando gli stessi e i veicoli parcheggiati, tra cui quelli dei ricorrenti. Come questo stesso Tribunale ha avuto già ripetutamente modo di accertare in occasione di analoghe controversie aventi a oggetto danni causati dalle ripetute rotture degli argini dell'alveo Comune Nocerino (nel 2003 e nel 1996), gli argini e l'alveo si trovavano in pessimo stato di manutenzione. Sulla base di tali elementi, va affermata la responsabilità per incuria della Regione e del Consorzio, che non hanno provveduto a eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico. Gli enti resistenti, dunque, devono rispondere dei danni subiti dal ricorrente, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che si tratta di bene demaniale non soggetto ad uso generale da parte dei cittadini, non avendo dato dimostrazione del caso fortuito; non v'è prova, infatti, del carattere eccezionale degli eventi meteorologici che provocarono lo straripamento, né della loro idoneità, per forza ed intensità loro proprie, a produrre vasti allagamenti, mentre è stata provata l'insufficienza ed il degrado dell'alveo, e dei suoi argini (v. pp. 5-6 ctu che esclude il carattere eccezionale dell'evento meteorologico).

Per quanto concerne la concreta liquidazione del danno subito dai



ricorrenti, esaminati le perizie di parte e le fotografie, tenuto conto dei verbali della Protezione Civile Comunale, delle fatture e di tutta la documentazione prodotta e in accoglimento delle ben motivate conclusioni del ctu, ritiene il Collegio di stimare il danno in: € 6.800,00 per la pulizia, il ripristino del terreno e le perdite dei frutti del fondo, esteso mq 8.180, coltivato a frutteto (agrumi) di De Nicola Gerardo; € 2.970,88 per il ripristino del box-garage di mq 14 di De Nicola Gerardo; € 4.936,96 per il ripristino della motocicletta Yamaha FZ-6 di De Nicola Gerardo; 43.624,33 per il ripristino del box-garage di mq 25 e per la perdita di beni mobili di Pagano Maria Luisa; <u>€ 4.610,99</u> per il ripristino del *box-garage* di mq 25 di Fattiroso Carlo; € 4.243,13 per il ripristino della motocicletta Kawasaki ZR 750; € 1.724,63 per il ripristino del ciclomotore Piaggio Exagon di Fattiroso Pietro; € 4.168,33 per il ripristino del veicolo Yamaha T max di De Nicola Vincenzo; € 22.449,70 per il ripristino del puntovendita di carburante ESSO condotto in locazione e gestito dalla S.n.c. DI.MA di Discenza Mario e Mannai Antonio; € 2.570,65 per il ripristino del locale adibito a bar, posto all'interno dell'area di servizio, di proprietà della S.a.s. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa. Ritenuto che su tali somme vadano attribuiti gli interessi nella misura legale dal 27/11/08, data della domanda, al saldo, non si ritiene dover procedere alla rivalutazione all'attualità delle somme liquidate, determinate dal ctu nel marzo 2010 (Cass. 3871/04; Cass.12452/03; Cass.4242/03; Cass. 5161/01).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, e si pongono definitivamente a carico del Consorzio e della Regione le spese relative alla ctu.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da De Nicola Gerardo, Pagano Maria Luisa, Fattiroso Carlo, Fattiroso Pietro, De Nicola Vincenzo, S.n.c. DI.MA di Discenza Mario e Mannai Antonio e S.a.s. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa, contro la Regione



Campania e altri, così provvede:

- condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido, al pagamento: di € 14.707,00 in favore di De Nicola Gerardo, di € 43.624,33 in favore di Pagano Maria Luisa, di € 4.610,99 in favore di Fattiroso Carlo, di € 5.967,76 in favore di Fattiroso Pietro, di € 4.168,33 in favore di De Nicola Vincenzo, di € 22.449,70 in favore di S.n.c. DI.MA di Discenza Mario e Mannai Antonio e di € 2.570,65 in favore di S.a.s. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa, oltre interessi come in motivazione;

- condanna, altresì, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido, alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti, che liquida in complessive € 7.634,82, di cui € 556,82 per esborsi, € 2.036,00 per diritti, € 5.042,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Leone e all'avv. Ermanno De Nicola, dichiaratisi antistatari e pone definitivamente a carico del Consorzio e della Regione le spese relative alla ctu.

Così deciso in Napoli il 20/06/2011.

IL GIUDICE EST.

Mense Vilhame

H DAY SLIEB - per ed C

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SANCELLERIA

WRIGENTE DI CANCELLERIA (ENRICO GALLOTTA)